

CAMERA DEI DEPUTATI N. 595

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VERINI

Modifiche all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di sanzioni per l'affissione abusiva di manifesti di propaganda elettorale

Presentata il 29 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da anni nei comuni italiani si assiste al fenomeno delle affissioni di manifesti di propaganda politica al di fuori di ogni spazio consentito e in violazione della normativa vigente in materia di affissioni. Questo fenomeno ha visto una crescita esponenziale nelle grandi città dove, in particolare in occasione di tornate elettorali, gran parte dei luoghi pubblici o aperti al pubblico è letteralmente invasa e deturpata senza alcun rispetto per il decoro urbano e per l'ambiente. Per combattere questo fenomeno, nella seconda metà degli anni cinquanta il legislatore ha deciso, con la legge n. 212 del 1956, di considerare le affissioni abusive di manifesti elettorali come un reato penale punibile con l'arresto fino a sei mesi (articolo 8, terzo comma). Successivamente si è stabilito di depena-

lizzare il reato con la legge 10 dicembre 1993, n. 515 — decisione confermata e ampliata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 27 febbraio 1996. Questo mutato atteggiamento avrebbe richiesto, tuttavia, che le sanzioni amministrative fossero seriamente applicate. Così non è stato. Paradossalmente, la reiterata inosservanza della legge ha portato il Parlamento, a partire dal 1996, ad approvare disposizioni volte a condonare le sanzioni pecuniarie corrisposte ai partiti politici e alle liste elettorali, nonché alle ditte appaltatrici incaricate delle affissioni. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, con l'articolo 1, comma 69, ha infatti disposto che le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 212 del 1956, possono essere sanate

mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Da allora, nel corso di diverse legislature, si sono approvati condoni con una logica del tutto discutibile e certamente lontana dal sentire di molta parte dei cittadini che, giustamente, chiedono alla politica, innanzitutto alla politica, di rispettare le regole, di rispettare le città e il loro decoro. In questi casi, invece, la politica (certamente non tutta la politica, non tutti i candidati) non rispetta le regole e si autoassolve.

L'abusivismo e la sua mancata repressione si sono così consolidati negli anni in una sorta di prassi: candidati, partiti politici e ditte appaltatrici violano la legge e i comuni comminano le sanzioni pecuniarie che il Parlamento successivamente condona. Una vera e propria sospensione della legalità.

Il modo più efficace di reagire e di difendere la politica e i partiti è innanzi-

tutto uno: dare un esempio di rigore, di sobrietà e di rispetto delle regole.

Ed è con questo spirito che la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di arginare la pratica dell'affissione elettorale abusiva, a partire dai periodi di campagna elettorale. A tale scopo si prevede una prima misura di dissuasione, ovvero la pubblicazione sull'albo pretorio *on line* dei comuni dell'elenco dei destinatari delle sanzioni e la diffusione dello stesso agli organi di informazione attraverso comunicazioni dell'amministrazione. Si prevede, altresì, un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie e, qualora le stesse non siano pagate entro novanta giorni, la decurtazione del loro ammontare dai rimborsi elettorali spettanti ai partiti o movimenti politici di cui sia espressione il candidato sanzionato. In ultimo, si stabilisce che le spese relative ai danni materiali arrecati a soggetti pubblici o privati con le affissioni abusive sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Ogni comune provvede a pubblicare giornalmente sull'albo pretorio *on line* l'elenco dei destinatari delle sanzioni di cui al terzo comma, con il nominativo dell'impresa a cui è stata affidata l'affissione pubblica, ovvero dell'esecutore materiale, e del committente sanzionato. Tale elenco è trasmesso agli operatori degli organi di informazione con comunicazioni dell'amministrazione comunale ».

ART. 2.

1. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 deve essere pagata entro novanta giorni dalla data di comunicazione della stessa. Nel caso di mancato pagamento entro tale termine, l'ammontare della sanzione è detratto dalla quota di rimborso dei fondi per le spese elettorali spettante al partito o movimento politico di cui è espressione il

candidato sanzionato. Nel caso in cui il candidato sanzionato sia espressione di liste non riconducibili a partiti o movimenti politici destinatari di quote di rimborso per le spese elettorali, l'ammontare della sanzione è detratto dalla dotazione assegnata al relativo gruppo consiliare »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o di affissioni murali e di volantaggio e le spese relative ai danni materiali arrecati a soggetti pubblici o privati con tale pratica sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile ».

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

